




Suedoco

Corte dei conti
Servizio di supporto Sezione regionale di Controllo per il Piemonte
Via Roma, 305 - 10123 Torino
Tel. 011.5608611 – Fax 011.5608603

CORTE DEI CONTI



0006735-20/06/2014-SCPIE-T95-P

Al Presidente del Consiglio comunale

Al Sindaco

All'Organo di revisione

del Comune di Verzuolo (CN)

Oggetto: Comune di Verzuolo (CN) - Rendiconto 2012.

Con riferimento all'oggetto, si invia la delibera n. 117/2014/SRCPIE/PRSE approvata dal Collegio della Sezione regionale di controllo per il Piemonte in data 17/06/2014.

Il Funzionario preposto

Dott. Federico Sola



CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

Delibera n. *117*/2014/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Mario PISCHEDDA	Presidente f.f.
Dott.	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
Dott.ssa	Alessandra OLESSINA	Primo referendario relatore
Dott.	Massimo VALERO	Primo referendario
Dott.	Adriano GRIBAUDO	Primo referendario
Dott.	Cristiano BALDI	Referendario

nell'Adunanza del 17 giugno 2014

Vista la delibera della Sezione delle Autonomie, Delibera n. 18/SEZAUT/2013/INPR, che ha approvato le linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2012 ed i relativi questionari;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2012, redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Verzuolo (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

Vista l'ordinanza con la quale il Presidente f.f. di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna seduta;

Udito il Magistrato Istruttore Alessandra Olessina;

Premesso

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "al fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, i bilanci di previsione ed i rendiconti.

Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7 della Legge 6 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella delibera, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

L'art 3, co. 1 lett. e) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l'art. 148 bis, significativamente intitolato "Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali", il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente".

In base all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno" gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio", e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

Come evidenziato di recente dalla Corte costituzionale, dette misure interdittive non sono indici di un potere sanzionatorio nei confronti degli enti locali e neppure sono riconducibili al controllo collaborativo in senso stretto, ma sono strumentali al rispetto degli obblighi che lo Stato ha assunto nei confronti dell'Unione europea in ordine alle politiche di bilancio. In questa prospettiva, funzionale ai principi di coordinamento e di armonizzazione dei conti pubblici, i controlli della Corte dei conti possono essere accompagnati anche da misure atte a prevenire pratiche contrarie ai principi della previa copertura e dell'equilibrio di bilancio, che ben si giustificano in ragione dei caratteri di neutralità e indipendenza del controllo di legittimità della Corte dei conti (Corte cost. sentenze nn. 60/2013, 39/2014 e 40/2014).

Peraltro, qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, vengono segnalate agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

In ogni caso, l'Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto ed a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

Considerato

Dall'esame della relazione, redatta ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg. della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 dall'Organo di revisione dei conti del Comune di **Verzuolo (CN)**, relativa al rendiconto dell'esercizio 2012 sono emerse le seguenti criticità:

1. entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo;
2. presenza di residui passivi del Titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori;
3. tempestività dei pagamenti.

Con nota prot. n. 4017/4107 del 09 aprile 2014 inviata in sede istruttoria il Sindaco e l'Organo di revisione hanno trasmesso chiarimenti in relazione alle criticità sopra evidenziate e riassunte nella scheda di sintesi inviata all'Ente dal Magistrato Istruttore.

A seguito di tale nota, il Magistrato Istruttore ha ritenuto opportuno sottoporre all'esame della Sezione le questioni sopra rilevate ed ha chiesto al Presidente f.f. della Sezione di fissare apposita camera di consiglio.

Ritenuto

1. Dal questionario è emerso che nella tabella 1.3 sono indicate entrate non ripetitive pari ad euro 189.034,41 di cui euro 34.807,82 per recupero evasione tributaria ed euro 154.226,59 per altre entrate (ICI anni precedenti ed addizionale comunale IRPEF anni precedenti), applicate a spese non ripetitive pari ad euro 13.896,96. Si evidenzia inoltre che nella tabella 1.3 non sono state indicate le entrate relative a sanzioni amministrative per violazione del codice della strada accertate per euro 6.970,77.

In sede istruttoria, L'Ente ha precisato che l'ammontare delle entrate aventi carattere non ripetitivo è elevato in quanto viene effettuata una suddivisione dell'addizionale IRPEF, incassando l'addizionale anni precedenti su un capitolo specifico della competenza, non essendoci più capienza per tale entrata nei residui attivi. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada non sono state indicate nella tabella 1.3 perché il loro importo si ripete nel corso degli anni (euro 8.213,00 anno 2010, euro 8.693,28 anno 2011, euro 6.970,77 anno 2012) anche se l'Ente è comunque cosciente e condivide quanto affermato dalla Sezione.

Preso atto dei chiarimenti forniti dall'Ente, la Sezione osserva che le entrate non ripetitive, seppur utilizzabili nell'ambito del singolo esercizio, per loro natura, non presentano alcuna garanzia che si ripetano nella stessa misura negli esercizi successivi; il finanziamento di spese ripetitive attraverso entrate di natura straordinaria profila rischi per i futuri equilibri di bilancio.

2. L'Organo di revisione ha evidenziato nel questionario che esistono residui passivi del Titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per i quali non vi sia stato l'affidamento dei lavori, in particolare in nota ha specificato che: "l'esistenza dei residui passivi...è dovuta in parte alla difficoltà nella riscossione della posta attiva collegata ed in parte al rispetto del patto di stabilità". Sono state richieste delucidazioni in merito all'importo dei finanziamenti ed alla loro fonte di provenienza.

L'Ente ha specificato che il totale dei residui passivi del Titolo II non movimentati da oltre tre esercizi ammonta ad euro 39.487,27, di cui euro 2.372,76 derivanti dalla difficoltà nella riscossione del contributo proveniente dalla Comunità Montana Valle Varaita; la restante parte, pari ad euro 37.114,51, deriva dall'esigenza del rispetto del Patto di stabilità.

In merito si rammenta che una corretta programmazione delle opere pubbliche, deve procedere attraverso l'analisi e la quantificazione degli interventi e delle risorse reperibili per il loro finanziamento, ma nello stesso tempo deve tenere conto altresì dei vincoli di finanza pubblica e della normativa in materia di Patto di stabilità interno,

(i cui obiettivi non devono essere raggiunti attraverso una limitazione/contrazione dei pagamenti delle spese di investimento), in quanto un ritardo immotivato nell'impiego di risorse denota una gestione non economica degli investimenti.

3. In sede istruttoria è stato rilevato che l'ammontare dei residui passivi del Titolo II pari ad euro 1.150.427,95 (di cui euro 77.950,37 risalenti ad annualità precedenti al 2008) pare incongruente (per cospicua differenza) rispetto all'ammontare dei debiti in conto capitale "certi liquidi ed esigibili" al 31 dicembre 2012, non estinti alla data dell'8 aprile 2013 di complessivi euro 2.926,99, indicati nei punti 1.13.2 e 1.13.3 del questionario (D.L. n. 35/2013 convertito dalla Legge n. 64/2013).

L'Ente ha specificato che l'incongruenza tra l'ammontare dei residui passivi del Titolo II e l'ammontare dei debiti in conto capitale "certi liquidi ed esigibili", è dovuta alla presenza di impegni assunti ai sensi dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 per euro 947.238,80; ha comunque evidenziato il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito nella L. n. 102/2009, comma 1 lettera a) punto 2, che impone l'obbligo di accertare preventivamente che gli impegni di spesa e i conseguenti pagamenti siano compatibili con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica (Patto di stabilità).

Quanto affermato dall'Ente pare contraddittorio con quello sostenuto al punto precedente dove si segnala che ci sono dei residui passivi del Titolo II non movimentati da oltre tre esercizi per esigenze di rispetto del Patto di stabilità.

A tal fine si rammenta che lo scopo della disciplina posta dall'art. 9 D.L. n. 78/2009, citata dall'Ente, è quello di "garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni", cioè da un lato, estinguere i debiti ormai consolidati e, dall'altro, evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, garantendo l'allocazione e l'ottimizzazione dell'utilizzo delle relative risorse di bilancio. Ai Comuni è imposto l'obbligo di effettuare l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e di allocazione delle relative risorse in bilancio; tale analisi deve tener conto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa in materia di Patto di stabilità interno.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

INVITA

l'Amministrazione comunale di **Verzuolo (CN)** ad ottemperare a quanto segnalato e in particolare:

- ad evitare l'impiego di entrate non ripetitive per finanziare spese di parte corrente ripetitive;

- ad applicare ed osservare rigorosamente le previsioni legislative in ordine alla programmazione delle opere pubbliche, tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica e della normativa in materia di Patto di stabilità interno, evitando ritardi ingiustificati;

- ad adottare le misure dirette ad assicurare un equilibrio tra l'esigenza di garantire la tempestività dei pagamenti ed il rispetto del Patto di stabilità.


Dispone che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco ed all'Organo di Revisione dei conti del Comune di **Verzuolo (CN)**.

Si rammenta infine l'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 31 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato nell'adunanza del 17 giugno 2014.

IL RELATORE

(Dott.ssa Alessandra OLESSINA)



IL PRESIDENTE F.F.

(Dott. Mario PISCHEDDA)



Depositata in Segreteria il

20 GIU. 2014

Il Funzionario preposto

(Dott. Federico SOLA)

